

PRESTITO PERSONALE**Aggiornamento Nr. 179 del 01 febbraio 2026****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€ 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Sito Internet	www.carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica	direzione@carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	direzione.carifermo@legalmail.it
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

Attenzione: il presente Foglio Informativo si applica esclusivamente ai Prestiti Personali di importo superiore a 75.000 euro. Per gli altri Prestiti Personali, soggetti alla normativa sul "Credito ai Consumatori", sono a disposizione gli specifici Moduli Informativi Pubblicitari.

Struttura e funzione economica

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all'abitazione, ecc.

Il Prestito Personale è destinato ai consumatori, per soddisfare specifici bisogni quali l'acquisto di autovetture, arredo casa, viaggi, ecc..

I clienti hanno la possibilità di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento dietro pagamento alla Banca di un indennizzo ("commissione per estinzione anticipata") ai sensi dell'art. 125-sexies del T.U.B. In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) è prevista una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

INDICI DI RIFERIMENTO IN VIGORE

▪ Euribor 1 Mese (365)	(media mese precedente)	decorrenza da inizio mese corrente	1,9850%
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------

CONDIZIONI ECONOMICHE
CREDITO FAMIGLIA

DESCRIZIONE		VALORE
Importo finanziato	superiore a	75.000,00 Euro
TASSO Il tasso variabile è definito: <ul style="list-style-type: none"> per finanziamenti con periodicità della rata mensile prendendo come riferimento l'Euribor 1 mese (Euribor/365) come indicato in "Legenda". Viene applicato come segue: rilevazione del mese precedente per finanziamenti stipulati nel mese in corso <p style="text-align: right;">Tasso Minimo (rilevato al momento della stipula)</p>	FISSO VARIABILE	11,500% Euribor 1 Mese (365) + 9,50 punti Euribor 1 Mese (365) + 2,00 punti
Durata massima (*)		5 anni
Periodicità rata		Mensile
Maggiorazione per interessi di mora su rate insolute (comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni)		+ 3,00 punti su tasso applicato
Commissione per estinzione anticipata (totale o parziale) Se la vita residua del contratto pari o inferiore a 12 mesi Se la vita residua del contratto superiore a 12 mesi In ogni caso, l'importo totale della commissione di estinzione anticipata non supererà l'ammontare degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. La commissione di estinzione anticipata non viene applicata nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> se il prestito personale è a tasso variabile; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro; se il rimborso anticipato è in esecuzione del contratto di assicurazione destinato a garantire il credito. 		0,500% dell'importo rimborsato in anticipo 1,000% dell'importo rimborsato in anticipo
Spese di istruttoria, applicate sul capitale, con addebito frazionato su ogni rata		1,750% minimo 125,00 Euro
Spese incasso rata per pagamento effettuato con addebito in conto corrente		0,100% minimo 2,00 Euro massimo 4,00 Euro
Spese incasso rata per pagamento effettuato a mezzo SDD (Sepa Direct Debit)		0,250% minimo 5,00 Euro massimo 10,00 Euro
Spese sollecito di pagamento (per ogni lettera di sollecito)		15,00 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi		2,00 Euro
■ Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) , calcolato su un finanziamento di 80.000,00 Euro a tasso fisso durata 5 anni con spese istruttoria e commissioni di incasso standard è pari a:		12,380%

(*) A condizione che alla scadenza del finanziamento il richiedente (o almeno un richiedente in caso di contestazione) abbia l'età massima di 75 anni.

Il cliente può consultare lo specifico **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura" sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet www.carifermo.it .

IMPOSTE E TASSE

La tassazione dei contratti di finanziamento a m/l termine (con durata superiore a 18 mesi ed 1 giorno) è prevista dal DPR 601/73 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'imposta sostitutiva e dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con legge 21 febbraio 2014, n.9, che ha concesso la facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole eliminando l'obbligo di pagare l'imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa risulta più gravosa dell'imposta ordinaria (o imposta d'atto).

Imposta sostitutiva

L'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista ai sensi del D.P.R. 601/73, solleva il cliente dal pagamento delle imposte ordinarie (imposte d'atto).

L'imposta sostitutiva è pari al:

- 2,00% della somma erogata nel caso di acquisto da parte di un privato della seconda casa e relative pertinenze;
- 0,25% in tutti gli altri casi.

Imposte ordinarie

In alternativa all'imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte ordinarie (imposte d'atto). In questo caso saranno applicate alle operazioni di finanziamento ed ai relativi atti, le seguenti imposte:

Sul finanziamento erogato:

- Imposta di bollo: euro 16,00, se non regolato in c/c,
- Imposta di registro: euro 200,00 (in caso d'uso).

Sulle garanzie:

- 2% sulle garanzie ipotecarie enunciate nel contratto di finanziamento,
- Imposta di bollo: € 16,00,
- Imposta di registro 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia)

L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI**Recesso dal contratto**

La banca ha facoltà di richiedere l'immediato rimborso del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, dietro semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. 7 giorni lavorativi

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
 - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento</i>
Tasso variabile	<i>Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.</i>
Rata	<i>Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);</i> <i>una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</i>
Preammortamento	<i>Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.</i>
Piano di ammortamento	<i>Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.</i>
Piano di ammortamento "francese"	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
Maggiorazione per interessi di mora	<i>Viene applicato in presenza di rate insolute e si applica con il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.</i>
Spese di istruttoria	<i>Spese per l'analisi di concedibilità</i>
"Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).	<i>E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo del TAEG sono ricompresi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>il rimborso del capitale;</i> <i>il pagamento degli interessi;</i> <i>le spese di istruttoria;</i> <i>le spese di revisione del finanziamento;</i> <i>le spese di apertura e chiusura della pratica di fido;</i> <i>le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);</i> <i>le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso del credito)</i> <i>il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito)</i> <i>ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.</i>
EURibor 1 mese (365)	<i>Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 1 mese / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.</i>